



**ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DELLE VENEZIE**

**LEGNARO (PD)**

**DELIBERAZIONE**

**DEL DIRETTORE GENERALE**

**N. 573 del 25/10/2018**

**OGGETTO: Adozione del Regolamento dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie per l'affidamento degli incarichi di patrocinio e consulenza legale ad avvocati esterni.**

*Atto sottoscritto digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa*



## **ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DELLE VENEZIE**

### **LEGNARO (PD)**

#### **DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE**

**OGGETTO: Adozione del Regolamento dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie per l'affidamento degli incarichi di patrocinio e consulenza legale ad avvocati esterni.**

#### **IL DIRETTORE GENERALE**

VISTO l'art. 17, comma 1 lett. d), del d.lgs. 18.04.2016, n. 50 (di seguito anche "Codice") il quale stabilisce che le disposizioni in esso previste non si applicano, tra l'altro, agli appalti e alle concessioni di servizi concernenti uno qualsiasi dei seguenti servizi legali:

- 1) rappresentanza legale di un cliente da parte di un avvocato ai sensi dell'articolo 1 della legge 9 febbraio 1982, n. 31, e successive modificazioni:
  - 1.1) in un arbitrato o in una conciliazione tenuti in uno Stato membro dell'Unione europea, un Paese terzo o dinanzi a un'istanza arbitrale o conciliativa internazionale;
  - 1.2.) in procedimenti giudiziari dinanzi a organi giurisdizionali o autorità pubbliche di uno Stato membro dell'Unione europea o un Paese terzo o dinanzi a organi giurisdizionali o istituzioni internazionali;
- 2) consulenza legale fornita in preparazione di uno dei procedimenti di cui al punto 1), o qualora vi sia un indizio concreto e una probabilità elevata che la questione su cui verte la consulenza divenga oggetto del procedimento, sempre che la consulenza sia fornita da un avvocato ai sensi dell'art. 1 della legge 9 febbraio 1982, n. 31 e successive modificazioni.

VISTO l'art. 4 del medesimo Codice il quale prevede, tuttavia, che l'affidamento dei contratti pubblici aventi ad oggetto lavori, servizi e forniture, dei contratti attivi esclusi, in tutto o in parte dal suo ambito oggettivo di applicazione, debba avvenire nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità e pubblicità.

PRESO ATTO che l'art. 140 del citato Codice prevede, invece, che gli appalti di altri servizi specifici di cui all'allegato IX, tra i quali rientrano i "Servizi legali, nella misura in cui

*Atto sottoscritto digitalmente ai sensi del d.lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa*

*non sia esclusi a norma dell'art. 17, comma 1, lett. d)*” – per tali intendendosi quei servizi che si concretizzano nella messa a disposizione di un'organizzazione di tipo imprenditoriale (fornita da un singolo professionista o da un'associazione/società) al fine di soddisfare, non uno specifico bisogno precedentemente individuato, ma, in modo indifferenziato nel corso del tempo, bisogni legati a rappresentanze o consulenze giuridiche – sono aggiudicati in applicazione degli artt. 142, 143 e 144 del Codice stesso.

CONSIDERATO che, con riferimento alla nuova disciplina relativa ai servizi legali, sopra riportata, l'Autorità Nazionale Anticorruzione ha redatto il Documento recante *“Affidamento di servizi legali”* il quale al punto 3 – Procedure da seguire per l'affidamento dei servizi in parola prevede che *“Anche per l'affidamento dei servizi legali di cui all'art. 17 del Codice, così come per i contratti sotto soglia di cui all'art. 36, comma 2, gli operatori economici a cui richiedere preventivi per una valutazione comparativa possono essere selezionati da elenchi previamente costituiti dall'amministrazione mediante una procedura trasparente e aperta oggetto di adeguata pubblicità e pubblicati sul proprio sito istituzionale, così da restringere tra essi il confronto concorrenziale al momento dell'affidamento”*.

PRESO ATTO del parere n. 2017 del 03.08.2018 espresso dal Consiglio di Stato – Adunanza della Commissione speciale del 9 aprile 2018 - sul citato Documento ANAC nella parte in cui ritiene che il rispetto dei sopra riportati principi posti dall'art. 4 del Codice *“imponga la procedimentalizzazione nella scelta del professionista al quale affidare l'incarico di rappresentanza in giudizio (o in vista di un giudizio) dell'amministrazione, evitando scelte fiduciarie ovvero motivate dalla “chiara fama” (spesso non dimostrata) del professionista”* tramite la predisposizione di un elenco di professionisti idoneo a garantire un effettivo confronto concorrenziale; ritiene, tuttavia, che in particolari circostanze, quando *“la controversia presenti elementi di effettiva particolarità tali da giustificare una scelta indirizzata alla specifica capacità professionale dell'avvocato”* sia consentito all'amministrazione, con provvedimento adeguatamente motivato, di affidare la trattazione della controversia o richiedere una consulenza in vista di una controversia ad un professionista che non sia presente nell'elenco predisposto dalla stessa amministrazione, pena il venir meno della sua stessa funzione amministratrice.

#### VISTI

- la legge 31.12.2012, n. 247 recante *“Nuova disciplina dell'ordinamento della professione forense”*;
- il decreto 10.03.2014, n. 55, come modificato da ultimo dal decreto 8.03.2018, n. 37 *“Regolamento recante la determinazione dei parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense, ai sensi dell'art. 13, comma 6, della legge 31 dicembre 2012, n. 247”*;
- il d.lgs.14.03.2013, n. 33 e s.m.i recante *“Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”* ed, in particolare l'art. 15 - Obblighi di pubblicazione concernenti i titolari di incarichi di collaborazione o consulenza;
- il *“Codice etico e di comportamento dei dipendenti dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie ai sensi dell'art. 54 del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, del d.P.R. del 16 aprile 2013, n. 62”* approvato con DCA n. 12 del 16.05.2017 il cui art. 2 – Ambito soggettivo di applicazione prevede che gli obblighi di condotta in

*Atto sottoscritto digitalmente ai sensi del d.lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa*

esso previsti siano estesi anche a *“collaboratori o consulenti con qualsiasi tipologia di contratto o incarico e a qualsiasi titolo conferito”*.

RICHIAMATO, il *“Regolamento per l’ordinamento interno dei servizi dell’Istituto e le relative dotazioni organiche”*, approvato con DCA n. 18 del 03.08.2015 ed, in particolare l’Allegato A.7 – Schede tecniche delle strutture e dotazione organica dell’Area della Direzione Generale – ADG\_SGALC – Servizio Gestione Affari Legali e Contenziosi le quali prevedono, che la suddetta Struttura, oltre alla gestione dei pareri legali, del contenzioso e dell’attività di recupero stragiudiziale, curi anche la gestione della fase deliberativa e delle procedure relative al conferimento di incarichi di consulenza, assistenza legale e difesa dell’Istituto nonché la predisposizione degli atti per la liquidazione delle parcelle dei legali patrocinatori dell’IZSVe.

RICHIAMATO il *“Regolamento per lo svolgimento delle funzioni di consulenza e patrocinio legale dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie da parte degli avvocati interni in servizio presso l’U.O. Ufficio Legale”* approvato con DDG n. 140 del 09.03.2015.

RITENUTO, pertanto, in applicazione e nel rispetto della normativa nazionale, delle Linee Guida ANAC in materia e dei principi sopra enunciati, procedere all’approvazione del *“Regolamento dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie per l’affidamento degli incarichi di patrocinio e consulenza legale ad avvocati esterni”* per il conferimento degli incarichi di patrocinio e consulenza legale dell’IZSVe ad avvocati esterni che rientrino nell’ambito di applicazione di cui all’art. 17, comma 1 lett. d) del D.Lgs. n. 50/2016 nelle ipotesi in cui la controversia o la consulenza non possa essere oggettivamente gestita dagli avvocati incardinati nel Servizio Gestione Affari Legali e Contenziosi dell’Istituto.

ACCERTATO che il Responsabile del procedimento ha attestato l’avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in ordine alla compatibilità con la vigente normativa statale e regionale, attestazione allegata al presente provvedimento.

VISTA l’attestazione di copertura della spesa, ove prevista, allegata al presente provvedimento.

VISTO il Decreto del Ministro della Salute 14 marzo 2016 con il quale il Prof. Daniele Bernardini è stato nominato Direttore generale dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie.

ACQUISITI i pareri favorevoli del Direttore amministrativo e del Direttore sanitario per quanto di rispettiva competenza, espressi ai sensi dell’art. 15, commi 3 e 6, dello Statuto dell’Istituto.

VISTI gli artt. 15 e 16 dell’Accordo per la gestione dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie tra la Regione del Veneto, la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia e le Province Autonome di Trento e Bolzano, approvato dai suddetti Enti, rispettivamente, con leggi n. 5/2015, n. 9/2015, n. 5/2015 e n. 5/2015.

## **DELIBERA**

1. di approvare, per le motivazioni esposte in premessa, il *“Regolamento dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie per l’affidamento degli incarichi di*

*Atto sottoscritto digitalmente ai sensi del d.lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa*

*patrocinio e consulenza legale ad avvocati esterni”* allegato al presente provvedimento (Allegato “A”), del quale costituisce parte integrante e sostanziale;

2. di demandare a successivo provvedimento l’approvazione dell’avviso per la formazione dell’elenco dei professionisti previsto dall’art. 4 del Regolamento;
3. di demandare al Servizio Gestione Affari Legali e Contenziosi la pubblicazione del presente Regolamento;
4. di dare atto che il presente provvedimento non comporta spese a carico del bilancio dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie.

Il presente provvedimento non è soggetto al controllo previsto dall’Accordo per la gestione dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie approvato dagli Enti cogherenti con le leggi regionali e provinciali citate nelle premesse.

**IL DIRETTORE GENERALE**  
Prof. Daniele Bernardini

Sul presente atto deliberativo hanno espresso parere favorevole

Il Direttore amministrativo  
Dott. Luigi Antoniol

Il Direttore sanitario  
Dott.ssa Antonia Ricci

*Atto sottoscritto digitalmente ai sensi del d.lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa*

## **ATTESTAZIONI ALLEGATE ALLA DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE**

Il Responsabile del procedimento attesta l'avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in ordine alla compatibilità con la vigente normativa statale e regionale e che la presente proposta di deliberazione:

- |                    |                                     |    |                             |                          |
|--------------------|-------------------------------------|----|-----------------------------|--------------------------|
| Comporta spesa     | <input type="checkbox"/>            | su | Finanziamento istituzionale | <input type="checkbox"/> |
|                    |                                     |    | Finanziamento vincolato     | <input type="checkbox"/> |
|                    |                                     |    | Altri finanziamenti         | <input type="checkbox"/> |
| Non comporta spesa | <input checked="" type="checkbox"/> |    |                             |                          |

---

### **ATTESTAZIONE DI COPERTURA ECONOMICA DELLA SPESA**

Il Responsabile del Budget attesta l'avvenuto controllo sulla disponibilità di budget

---

Evidenziato infine che il responsabile della Struttura proponente, con la sottoscrizione della proposta di cui al presente atto, dichiara, sotto la propria responsabilità ed ai sensi e agli effetti degli artt. 47 e 76 del DPR 28 dicembre 2000, n. 445, che, in relazione alla presente procedura, non si trova in condizioni di incompatibilità di cui all'art. 35 bis del d.lgs. n. 165/2001, né sussistono conflitti di interesse di cui all'art. 6 bis della legge n. 241/1990 e agli artt. 6, 7 e 14 del DPR n. 62/2013.

Avv. Cristina Gallo

*Atto sottoscritto digitalmente ai sensi del d.lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa*



**ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DELLE VENEZIE**

**Viale dell'Università 10 – 35020 LEGNARO (PD)**

**DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE**

**N. 573 del 25/10/2018**

**OGGETTO: Adozione del Regolamento dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie per l'affidamento degli incarichi di patrocinio e consulenza legale ad avvocati esterni.**

Publicata dal 26/10/2018 al 10/11/2018

Atto immediatamente esecutivo

Il Responsabile della Pubblicazione  
Stefania Clima

*Atto sottoscritto digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa*

***Elenco firmatari***

***Questo documento è stato firmato da:***

*Avv. Cristina Gallo - U.O. ufficio Legale*

*dott. Luigi Antoniol - Direzione Amministrativa*

*Dott.ssa Antonia Ricci - Direzione Sanitaria*

*Prof. Bernardini Daniele - Direzione Generale*

*Stefania Clima - - Gestione Atti*

*Atto sottoscritto digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa*





Servizio Gestione Affari Legali e Contenziosi

## **REGOLAMENTO DELL'ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DELLE VENEZIE PER L'AFFIDAMENTO DEGLI INCARICHI DI PATROCINIO E CONSULENZA LEGALE AD AVVOCATI ESTERNI**

### **Art. 1 – Premesse e finalità**

- 1.1. L'art. 17, comma 1 lett. d), del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 (di seguito anche “*Codice*”) stabilisce che le disposizioni in esso previste non si applicano, tra l'altro, agli appalti e alle concessioni di servizi concernenti uno qualsiasi dei seguenti servizi legali:
- a) rappresentanza legale di un cliente da parte di un avvocato ai sensi dell'articolo 1 della legge 9 febbraio 1982, n. 31, e successive modificazioni:
    - a.1.) in un arbitrato o in una conciliazione tenuti in uno Stato membro dell'Unione europea, un Paese terzo o dinanzi a un'istanza arbitrale o conciliativa internazionale;
    - a.2.) in procedimenti giudiziari dinanzi a organi giurisdizionali o autorità pubbliche di uno Stato membro dell'Unione europea o un Paese terzo o dinanzi a organi giurisdizionali o istituzioni internazionali;
  - b) consulenza legale fornita in preparazione di uno dei procedimenti sopra riportati, o qualora vi sia un indizio concreto e una probabilità elevata che la questione su cui verte la consulenza divenga oggetto del procedimento, sempre che la consulenza sia fornita da un avvocato ai sensi dell'art. 1 della legge 9 febbraio 1982, n. 31 e successive modificazioni.
- 1.2. L'art. 4 del Codice prevede, inoltre, che l'affidamento dei contratti pubblici aventi a oggetto lavori, servizi e forniture, dei contratti attivi esclusi, in tutto o in parte dal suo ambito oggettivo di applicazione, debba avvenire nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità e pubblicità.
- 1.3. Il presente regolamento disciplina, pertanto, nel rispetto della normativa nazionale, comunitaria, delle Linee Guida ANAC in materia e dei principi sopra enunciati, il conferimento da parte dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie (di seguito anche “*Istituto*” o “*IZSVe*”) degli incarichi di patrocinio e consulenza legale ad avvocati esterni che rientrino nell'ambito di applicazione della disposizione sopra riportata.

### **Art. 2 - Ambito di applicazione**

- 2.1. Ai fini dell'assistenza, rappresentanza e difesa in giudizio, della predisposizione e formulazione di pareri, del recupero dei crediti vantati nonché dello svolgimento di qualsiasi altra attività stragiudiziale legale, l'Istituto si avvale, in via principale, dell'attività del personale in servizio presso la Direzione Generale – Servizio Affari Legali e Contenziosi in possesso della necessaria abilitazione professionale e dell'iscrizione all'apposito elenco speciale degli Avvocati addetti agli Uffici Legali presso Enti pubblici annesso all'Albo dell'Ordine degli Avvocati, in conformità alle disposizioni contenute nel vigente “*Regolamento per lo svolgimento delle funzioni di consulenza e patrocinio legale dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie da parte degli avvocati interni in servizio presso l'U.O. Ufficio Legale*”.
- 2.2. Con deliberazione del Direttore Generale l'attività di patrocinio legale e consulenza, nel rispetto delle procedure previste dal presente Regolamento, può essere attribuita, previo parere scritto dell'Ufficio Legale, ad avvocati del libero foro, nell'ipotesi di controversie di particolare delicatezza, complessità o che necessitino di particolare specializzazione non presente all'interno dell'Ufficio Legale, in caso di eccessivo carico di lavoro dell'Ufficio stesso o in fattispecie in cui la difesa si inopportuna o incompatibile.

- 2.3. In relazione alla natura e all'oggetto della controversia l'incarico potrà, anche, essere conferito, congiuntamente o disgiuntamente, al legale interno all'Istituto.
- 2.4. Il presente Regolamento non trova, invece, applicazione ai sensi dell'art. 140 del Codice, ai Servizi Legali di cui all'allegato IX al Codice stesso, ovvero a quei servizi che si concretizzano nella messa a disposizione di un'organizzazione di tipo imprenditoriale (fornita da un singolo professionista o da un'associazione/società) al fine di soddisfare, non uno specifico bisogno precedentemente individuato, ma in modo indifferenziato, nel corso del tempo, bisogni legati a rappresentanze o consulenze giuridiche.
- 2.5. Il presente Regolamento non trova, altresì, applicazione agli incarichi di consulenza esulanti dall'ambito di applicazione del citato art. 17 per i quali troveranno applicazione le disposizioni del "Codice".

### **Art. 3 – Istituzione elenco degli Avvocati esterni**

- 3.1. Al fine di garantire il rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità e pubblicità nel conferimento degli incarichi, è costituito un apposito elenco, suddiviso in Sezioni, di professionisti del libero foro esercenti l'attività di assistenza, consulenza e patrocinio legale innanzi alle diverse Magistrature.
- 3.2. Il professionista potrà richiedere l'iscrizione a una o più tra le seguenti Sezioni in cui sarà suddiviso l'elenco:
  - CIVILE, con particolare riferimento alla contrattualistica in generale, ai contratti d'appalto, assicurazioni e recupero credito;
  - DIRITTO DEL LAVORO con particolare riferimento al rapporto di Pubblico Impiego;
  - DIRITTO AMMINISTRATIVO con particolare rilievo alle procedure disciplinate dal Codice degli Appalti, ai concorsi pubblici e alla responsabilità amministrativo-contabile;
  - BREVETTI;
  - DIRITTO PENALE;
  - DIRITTO TRIBUTARIO.
- 3.3. La presentazione della candidatura da parte del professionista costituisce manifestazione d'interesse all'inserimento nell'elenco e la sua iscrizione non comporta nessun obbligo specifico da parte dell'Istituto, né l'attribuzione di alcun diritto soggettivo, in ordine a eventuali conferimenti di incarichi.

### **Art. 4 – Requisiti per l'iscrizione nell'elenco**

- 4.1. L'iscrizione all'elenco avviene su domanda del singolo professionista, anche se facente parte di un'associazione o società professionale, redatta su apposito schema ai sensi del d.p.r. n. 445/2000 e s.m.i., secondo le scadenze e modalità definite da apposito Avviso, approvato con Deliberazione del Direttore Generale e pubblicato nel sito *internet* aziendale.
- 4.2. Nella domanda di iscrizione il professionista deve dichiarare la Sezione o le Sezioni per le quali richiede l'iscrizione.
- 4.3. Ai fini dell'inserimento nell'elenco, i professionisti devono essere in possesso dei seguenti requisiti:
  - cittadinanza italiana o di uno dei Paesi dell'Unione Europea;
  - godere dei diritti civili e politici anche negli Stati di provenienza;
  - iscrizione all'Albo professionale da almeno 5 (cinque) anni con indicazione dell'eventuale abilitazione alle Magistrature Superiori;
  - assenza di condizioni che limitino o escludano, a norma di legge, la capacità di contrarre con la Pubblica Amministrazione;
  - comprovata esperienza, da documentarsi nel *curriculum vitae*, nel settore corrispondente alla Sezione per la quale si chiede l'iscrizione;
  - assenza di condanne penali e/o di procedimenti penali pendenti;
  - assenza di provvedimenti sanzionatori di natura disciplinare e/o assenza di procedimenti disciplinari pendenti;

- essere in regola con i versamenti previdenziali;
  - essere in regola con l'acquisizione dei crediti riconosciuti per la formazione continua degli avvocati;
  - non aver in corso incarichi di rappresentanza, giudiziale o extragiudiziale, contro l'Istituto;
  - assenza di cause di incompatibilità a svolgere prestazioni di assistenza nell'interesse dell'Istituto;
  - possesso di assicurazione professionale.
- 4.4. Il professionista deve, inoltre, accettare tutte le clausole contenute nell'avviso comprese quelle relative alla determinazione del compenso.
- 4.5. E' facoltà del Servizio competente effettuare idonei controlli a campione sulla veridicità delle dichiarazioni rese.
- 4.6. Alla domanda i professionisti devono allegare:
- *curriculum vitae*, datato e sottoscritto, dal quale risulti la comprovata esperienza professionale posseduta;
  - documento di identità in corso di validità.
- 4.7. La domanda di inserimento nell'elenco e la relativa documentazione devono pervenire esclusivamente tramite PEC trasmessa all'Istituto dalla casella personale di posta elettronica certificata del professionista.

#### **Art. 5 – Procedura per l'inserimento nell'elenco.**

- 5.1. In sede di prima applicazione, il Servizio Gestione Affari Legali e Contenziosi provvederà a verificare la regolarità formale delle manifestazioni di interesse che perverranno all'Istituto entro il termine previsto dall'avviso nonché il possesso dei requisiti di ammissione cui al precedente art. 4.
- 5.2. L'elenco, redatto in ordine alfabetico e suddiviso nelle Sezioni sopra indicate, sarà approvato con deliberazione del Direttore Generale e pubblicato nel sito *internet* dell'Istituto.
- 5.3. Successivamente, trattandosi di elenco aperto non soggetto a limiti temporali, il Servizio Gestione Affari Legali e Contenziosi provvederà, con cadenza di norma semestrale, a istruire le domande nel *medio tempore* pervenute proponendo al Direttore Generale l'aggiornamento dell'elenco con apposito provvedimento.

#### **Art. 6 – Modalità di conferimento dell'incarico**

- 6.1. Nel caso in cui si verifichi una delle ipotesi disciplinate dall'art. 2.2. del presente Regolamento, il Servizio Gestione Affari Legali e Contenziosi dell'Istituto, previa comunicazione scritta alla Direzione Generale contenente le motivazioni che non consentono la gestione da parte degli Avvocati interni dell'attività di patrocinio e/o consulenza legale, provvede, in relazione alla materia del contendere e in considerazione alla tipologia di prestazione professionale richiesta, a consultare la relativa Sezione dell'elenco approvato e i *curricula* dei professionisti in essa inseriti.
- 6.2. Per l'individuazione del professionista il Servizio si atterrà ai seguenti criteri:
- competenza tecnica specifica nella materia oggetto del contenzioso o della questione ai fini della sua risoluzione risultante dalla pregressa esperienza maturata nella materia del contendere e dalle specializzazioni eventualmente possedute con particolare riferimento anche ad altri incarichi prestati per Enti del Servizio Sanitario Nazionale o altre Pubbliche Amministrazioni;
  - eventuale pregressa proficua collaborazione con l'IZSVE in relazione alla medesima questione o similari;
  - foro di competenza, in caso di contenzioso;
  - equa ripartizione degli incarichi in funzione della loro natura e delle caratteristiche del professionista.
- 6.3. Nell'ipotesi in cui sia riscontrabile una sostanziale equivalenza tra diversi profili professionali e compatibilmente con le tempistiche legate all'affidamento, il Servizio provvederà ad acquisire i preventivi da parte dei professionisti individuati al fine della valutazione del costo del servizio

stesso.

- 6.4. Per i gradi di giudizio successivi al primo è riconosciuta una preferenza al professionista che ha seguito il primo grado, fatta salva diversa proposta del Servizio Gestione Affari Legali e Contenziosi a seguito di nuova valutazione effettuata. Analoga procedura si osserva nell'ipotesi di giudizi che si pongano in relazione di complementarietà.
- 6.5. L'Istituto si riserva la facoltà di affidare la trattazione di una controversia o richiedere una consulenza per la preparazione di un procedimento ad un professionista non inserito nell'elenco approvato nell'ipotesi in cui la materia del contendere presenti elementi di particolarità tali da richiedere una specifica capacità professionale dell'Avvocato non rinvenibile *aliunde*.
- 6.6. Della procedura seguita viene data evidenza nella relazione del Servizio che propone al Direttore Generale il nominativo del professionista destinatario del conferimento.
- 6.7. L'incarico viene conferito con provvedimento motivato del Direttore Generale sulla base delle risultanze dell'istruttoria compiuta, previa verifica della relativa copertura finanziaria.
- 6.8. L'incarico è formalizzato con la stipula di un contratto di patrocinio o consulenza legale regolato dagli artt. 2230 e ss. del codice civile cui fa seguito, in caso di contenzioso, il mandato *ad litem* conferito al professionista dal Direttore Generale.
- 6.9. All'atto di accettazione dell'incarico il professionista deve rilasciare, ai sensi della vigente normativa in materia di prevenzione della corruzione, apposita dichiarazione di insussistenza di situazioni di conflitto di interessi, anche potenziale nonché consegnare copia della propria polizza assicurativa.
- 6.10. Il *curriculum vitae* del professionista è oggetto, in ottemperanza alla normativa vigente in materia di trasparenza, di pubblicazione nell'apposita sezione del sito aziendale dell'Istituto nonché, unitamente alla dichiarazione di cui al precedente punto 6.9., nella piattaforma predisposta dal Dipartimento della Funzione Pubblica per la comunicazione degli incarichi.

#### **Art. 7 – Modalità di compilazione e valutazione dei preventivi.**

- 7.1. Il preventivo viene redatto dal professionista individuato - o dai professionisti in sede di valutazione comparativa delle offerte – secondo i valori di liquidazione previsti, per lo scaglione di riferimento, dai parametri forensi medi di cui al D.M. 10.03.2014, n. 55 e s.m.i. o dal quelli che successivamente entreranno in vigore, ridotti al 50%, oltre spese generali, IVA e CPA.
- 7.2. L'Istituto si riserva la facoltà di operare abbattimenti con percentuale differente da quella sopra riportata nell'ipotesi di particolare complessità o peculiarità della controversia.
- 7.3. Il compenso verrà corrisposto interamente al termine dell'incarico, salvo che venga cordato un anticipo alla sottoscrizione del contratto, non superiore al 30% dell'importo preventivato.

#### **Art. 8 – Rapporti con gli Avvocati interni e con la Direzione dell'IZSVe**

- 8.1. Il Servizio Gestione Affari Legali e Contenziosi dell'Istituto segue l'evolversi dei contenziosi affidati al legale esterno e funge da tramite tra la Direzione Aziendale e lo stesso a supporto di quanto possa rendersi necessario per il regolare e compiuto espletamento dell'incarico.
- 8.2. In particolare il Servizio cura la trasmissione al professionista di tutta la documentazione utile a espletare la difesa dell'Ente o a produrre il parere affidatogli.
- 8.3. A tal fine le Strutture Sanitarie e Amministrative dell'IZSVe devono fornire all'Ufficio Legale interno, nei termini dallo stessa indicati, tutti gli atti, i documenti e gli elementi in loro possesso utili per la trattazione della controversia al fine in non incorrere in decadenze o prescrizioni lesive degli interessi aziendali.
- 8.4. Il legale esterno incaricato a sua volta si impegna:
  - a trasmettere al Servizio Gestione Affari Legali e Contenziosi dell'Istituto copia, anche telematica, di ogni memoria, comparsa o altro scritto redatto e depositato nell'esercizio del mandato, gli atti depositati da controparte nonché i provvedimenti emessi dall'autorità giudiziaria;
  - a informare il Servizio Gestione Affari Legali e Contenziosi dell'Istituto dell'attività svolta e dell'esito di ogni singola udienza;
  - ad assicurare la propria disponibilità a incontri presso la sede dell'IZSVe;
  - a fornire pareri scritti alla Direzione Aziendale in merito all'opportunità di proseguire il giudizio

- anche nei gradi successivi;
- a trasmettere, dopo l'iniziale disamina della fattispecie affidata, una valutazione scritta annuale in ordine al rischio di soccombenza per l'Istituto classificandolo come probabile, possibile o remoto;
  - a fornire parere scritto in ordine a tutti gli aspetti relativi ad un'eventuale chiusura transattiva, stragiudiziale o giudiziale, della vertenza;
  - a notificare tempestivamente il Servizio Gestione Affari Legali e Contenziosi della necessità di nominare Consulenti Tecnici di Parte al fine di consentire all'Istituto di provvedere al conferimento dell'incarico nei termini processualmente previsti.

#### **Art. 9– Obblighi del professionista**

- 9.1. Il legale esterno si impegna a svolgere l'incarico affidatogli:
- con autonomia e indipendenza dell'azione professionale e del giudizio intellettuale;
  - con lealtà, probità, dignità, decoro, diligenza e competenza, tenendo conto del rilievo sociale della difesa;
  - nel rispetto dei principi contenuti nel codice deontologico e del codice di comportamento dell'IZSVE;
  - con la rigorosa osservanza del segreto professionale e del massimo riserbo sui fatti e sulle circostanze apprese nell'attività di rappresentanza e assistenza in giudizio, nonché nello svolgimento dell'attività di consulenza legale e di assistenza stragiudiziale.
- 9.2. Il professionista si impegna, altresì, a comunicare tempestivamente al Servizio Gestione Affari e Contenziosi dell'Istituto la sopravvenienza di circostanze che possano determinare la perdita dei requisiti richiesti per l'iscrizione all'elenco dei professionisti esterni.
- 9.3. Il legale si impegna, infine, a segnalare tempestivamente e preventivamente all'Istituto eventuali mutamenti della complessità della prestazione e del relativo impegno economico, rispetto a quanto preventivato, emerse nel corso dello svolgimento dell'incarico.
- 9.4. Al legale esterno non è data facoltà di delegare terzi professionisti all'adempimento dell'incarico ricevuto senza il preventivo e necessario consenso scritto da parte dell'Istituto, salvo che per le mere sostituzioni in udienza, in caso di legittimo impedimento, da comunicare preventivamente all'IZSVE.
- 9.5. Qualora il professionista incaricato, per esigenze di difesa, abbia la necessità di ricorrere all'assistenza di un domiciliatario, la scelta è effettuata dal legale stesso senza alcun onere a carico dell'Istituto restando le spese e le competenze spettanti al domiciliatario a esclusivo carico del professionista.

#### **Art. 10 – Patrocinio legale per i dipendenti e amministratori dell'Istituto**

- 10.1. Gli artt. 25 dei CC.NN.LL. 08.06.2000 delle Aree della Dirigenza Medico Veterinaria e Sanitaria, Professionale, Tecnico Amministrativa, nonché l'art. 26 del CCNLI 20.09.2001 dell'Area del Comparto Sanità prevedono che l'azienda, nella tutela dei propri diritti e interessi, ove si verifichi l'apertura di un procedimento di responsabilità (civile, contabile o penale) nei confronti del dipendente e per fatti o atti connessi all'espletamento del servizio e all'adempimento dei compiti di ufficio, assume a proprio carico, a condizione che non sussista conflitto di interesse, ogni onere di difesa sin dall'apertura del procedimento e per tutti i gradi del giudizio, facendo assistere il dipendente da un legale, previa comunicazione all'interessato per il relativo assenso.
- 10.2. L'elenco di professionisti disciplinato dal presente Regolamento potrà, pertanto, essere utilizzato anche per l'affidamento di incarichi di assistenza dei propri dipendenti o amministratori nell'ipotesi in cui si verifichi l'apertura a loro carico di un procedimento giudiziale e sussistano i presupposti descritti dalle disposizioni contrattuali sopra riportate.

#### **Art. 11 – Domiciliazione**

- 11.1. L'elenco di professionisti disciplinato del presente Regolamento verrà di norma utilizzato dall'Istituto anche per il conferimento del solo incarico di domiciliazione nell'ipotesi in cui si rendesse necessario per gli adempimenti connessi alla dislocazione territoriale della controversia la cui rappresentanza e difesa sia attribuita con mandato interno.

## **Art. 12 – Liquidazione dei compensi**

- 12.1. Al termine dell'incarico il professionista esterno dovrà emettere fatturazione elettronica secondo le vigenti disposizioni normative nei limiti dell'importo concordato, detratto quanto eventualmente già corrisposto a titolo di anticipazione.
- 12.2. Potranno essere liquidate competenze superiori a quelle originariamente preventivate all'atto di conferimento dell'incarico solo nell'ipotesi in cui si verifichi l'evenienza disciplinata dall'art. 9.3. del presente Regolamento.
- 12.3. Nell'ipotesi in cui il provvedimento conclusivo del procedimento liquidi a favore dell'Istituto spese legali in misura superiore all'importo preventivato, tale maggiorazione sarà corrisposta al legale esterno nella misura in cui le stesse siano state parzialmente o interamente recuperate.
- 12.4. La pratica di liquidazione viene istruita dalla Struttura titolare del budget previo parere del Servizio Gestione Affari Legali e Contenziosi dell'Istituto in merito all'effettivo svolgimento della prestazione da parte del professionista incaricato.
- 12.5. La liquidazione avviene nei tempi previsti per legge per l'adempimento da parte delle pubbliche amministrazioni dettagliati nel contratto di prestazione.
- 12.6. Il compenso liquidato al professionista, in ottemperanza alla normativa vigente in materia di trasparenza, è oggetto di pubblicazione nell'apposita sezione del sito aziendale dell'Istituto nonché, nella piattaforma predisposta dal Dipartimento della Funzione Pubblica per la comunicazione degli incarichi.

## **Art. 13 – Cancellazione dall'elenco**

- 13.1. La cancellazione dall'elenco avviene su istanza del professionista o d'ufficio.
- 13.2. La cancellazione d'ufficio viene disposta con provvedimento motivato del Direttore Generale, previa proposta del Servizio Gestione Affari Legali e Contenziosi dell'Istituto, qualora si verifichino le seguenti ipotesi:
  - perdita dei requisiti minimi per l'iscrizione previsti dall'art. 4 del presente Regolamento;
  - rinuncia all'incarico senza giustificato motivo;
  - mancato svolgimento dell'incarico con puntualità e diligenza;
  - gravi inadempienze tali da poter compromettere le finalità dell'incarico e il rapporto fiduciario;
  - comportamenti in contrasto con il presente Regolamento, con le norme deontologiche, e con il vigente Codice Etico e di Comportamento dell'IZSVE.
- 13.3. La cancellazione dall'elenco comporta la revoca immediata degli incarichi conferiti con onere da parte del professionista di rimettere atti e documenti in possesso connessi all'attività affidata.

## **Art. 14 – Recesso del professionista**

- 14.1. Il professionista può recedere dall'incarico per giusta causa o giustificato motivo col solo diritto al compenso per l'attività svolta, escluso ogni ulteriore reciproco onere.
- 14.2. Il recesso deve essere esercitato in modo tale da evitare pregiudizio all'IZSVE.

## **Art. 15 – Disposizioni transitorie e finali**

- 15.1. Per quanto non disciplinato dal presente Regolamento si rinvia alle disposizioni normative e regolamentari in materia.
- 15.2. Il presente Regolamento entra in vigore dalla sua data di approvazione con deliberazione del Direttore Generale.
- 15.3. Con l'entrata in vigore del presente Regolamento sono abrogate le disposizioni con esso incompatibili contenute nel vigente *“Regolamento per lo svolgimento delle funzioni di consulenza e patrocinio legale dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie da parte degli avvocati interni in servizio presso l'U.O. Ufficio Legale”*.
- 15.4. Il presente Regolamento potrà essere oggetto di adeguamento nell'ipotesi di entrata in vigore di disposizioni legislative modificative della disciplina in materia.